

N. p.u.45-2//2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CCI - CONCORDATO
PREVENTIVO

1
/

2024

TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Mauro P. Bernardi Presidente Rel. Est.

dott. Alessandra Venturini Giudice

dott. Francesca Arrigoni Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di omologazione concordato preventivo iscritto al n. 45/23 promosso da:

EDILCAVE s.r.l. in liquidazione (con sede in Mantova, via Mazzini, 22; C.F.: 00161940028) assistita dall'avv. Marco Baioni per delega in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in via Mazzini, 22 – Mantova;

contro

MASSA DEL CREDITORI in persona del Commissario Giudiziale dott. Nicola Santi

O M I S S I S



O M I S S I S

Sent. n. 61/2024 pubbl. il 13/09/2024

Rep. n. 63/2024 del 13/09/2024

P. Q. M.

- omologa il concordato preventivo di **EDILCAVE s.r.l. in liquidazione** (con sede in Mantova, via Mazzini, 22; C.F.: 00161940028);
- nomina quale Giudice Delegato il dott. Mauro P. Bernardi;
- conferma la nomina del dott. Nicola Santi quale Commissario Giudiziale;
- nomina quale Liquidatore il dott. Stefano Stringa;
- nomina quali componenti del Comitato dei Creditori:
 - Ergon Young STP – Presidente;
 - Gina Vaiuso – Componente
 - Industria Cemento Rossi Giovanni s.p.a. - Componente
- dispone che il Liquidatore, entro sessanta giorni, rediga il programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori tenendo conto del piano concordatario previsto dalla società debitrice;
- stabilisce che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali ex artt. 114 CCI in cui specificherà l'andamento della liquidazione rispetto al piano concordatario, informandone il Commissario Giudiziale, il quale ne darà notizia, con le proprie osservazioni, al Pubblico Ministero e ai creditori e ne depositerà copia presso la cancelleria del Tribunale;
- dispone che il Liquidatore provveda all'acquisizione dei flussi di liquidità derivanti dall'esecuzione del piano e destinati al soddisfacimento dei creditori, alla riscossione dei crediti e alla liquidazione dei beni secondo le modalità indicate nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, secondo le modalità più opportune;
- prescrive che le vendite dell'azienda, di rami dell'azienda, di beni immobili e beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell'azienda o rapporti giuridici individuali in blocco si applichino le norme previste per la liquidazione giudiziale ex artt. 214 e segg. CCI in quanto compatibili, previo parere del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori;
- prescrive che le somme ricavate dalla liquidazione e dall'acquisizione dei flussi di liquidità generati dal piano previsti per il pagamento dei creditori concorsuali siano



depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato;

- dispone che il Liquidatore registri ogni operazione contabile in apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice Delegato;

- prescrive che la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici sia effettuata dal Liquidatore, acquisendo parere preventivo del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori, dandone notizia al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salvo ragioni di urgenza;

- dispone che i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori vengano effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal Liquidatore in ragione delle previsioni della proposta, della collocazione e del grado dei crediti, vistati -previo parere del Comitato dei Creditori- dal Commissario Giudiziale ed a seguito di mandato emesso dal Giudice Delegato;

- prescrive che il Commissario Giudiziale sorvegli l'esecuzione del piano e tenga informato il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori nonché i creditori stessi sia ai fini dell'eventuale iniziativa ex artt. 119 e 120 CCI sia affinché, eventualmente, essi compiano atti interruttivi della prescrizione e che, conclusa l'esecuzione, depositi rapporto riepilogativo finale redatto ex art. 130 co. 9 CCI: per tali fini il Commissario Giudiziale è autorizzato ad effettuare ogni opportuna ispezione e controllo con facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali della società ricorrente e con facoltà anche di assistere alle sedute degli organi sociali;

- dispone che la società proponente consegni al Commissario Giudiziale con cadenza trimestrale un'adeguata informativa scritta sullo stato di avanzamento del piano concordatario e lo informi prontamente per iscritto di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;



- stabilisce che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società concordataria, quest'ultima consegna al Commissario Giudiziale per i prossimi esercizi sociali sino all'adempimento del concordato:

a) i bilanci d'esercizio corredati da nota integrativa e relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;

b) i verbali delle verifiche sindacali non appena disponibili e comunque non oltre 20 giorni dalla scadenza;

c) i bilanci d'esercizio depositati da Bettoni 4.0 s.r.l. (C.F.: 04315880163) limitatamente al periodo di vigenza del contratto di affitto di azienda;

- dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione della società;

- dispone che il Commissario Giudiziale rediga ogni semestre i rapporti riepilogativi di cui all'art. 118 co. 1 CCI, dando conto delle attività compite dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario;

- stabilisce che i piani di riparto siano comunicati ai creditori, previo parere del Commissario Giudiziale, con assegnazione ad essi di un termine di 15 giorni onde formulare eventuali osservazioni;

- dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili vengano depositate presso l'Ufficio Postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativo dei pagamenti agli aventi diritto;

- prescrive che, ultimate le operazioni previste, il Commissario Giudiziale e il Liquidatore depositino i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 231 CCI;

- rimane riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente



prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

- nulla per le spese;

- manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente, al Liquidatore e al Commissario Giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori nonché per la pubblicazione a norma dell'art. 45 CCI.

Mantova, 12 settembre 2024.

Il Presidente Est.

dott. Mauro P. Bernardi

TRIBUNALE DI MANTOVA
Per ^{estrice} copia conforme all'originale
depositato con modalità telematica.
Mantova, il 13 SET. 2024
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Manuela Malaghini



TRIBUNALE DI MANTOVA
Depositato in cancelleria telematicamente

13 SET. 2024

